

Prot. n° 26 Dic del 10 FEB. 2017

Ai Dipendenti
Loro sedi

Oggetto: Permessi ex art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riferimento ai permessi previsti dalla normativa indicata in oggetto si trasmette la circolare prot 5990 del 18/1/2017 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, contenente le direttive in ordine ai permessi per i dipendenti che assistono persone con handicap in situazione di gravità applicabile anche al personale degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 15/5/2000, n. 10 e s.m.i.

Così come riportato nella suddetta circolare, *"i suddetti permessi possono essere fruiti nel numero di tre giorni mensili, anche frazionabile in ore, per un contingente massimo previsto dal CCRL di lavoro (18 ore)"*.

Pertanto, nei casi in cui il dipendente fruisce del beneficio in giorni, essendo la giornata lavorativa di 6,30 ore o di 10,00 ore il martedì (n.d.r), le ore eccedenti dovranno essere recuperate nelle ore pomeridiane dei giorni di presenza.

Si raccomanda di attenersi alla prescrizioni contenute nella suddetta circolare valida sia per il personale del comparto che per il personale Dirigente.

Il dipendente, salvo che per le situazioni di emergenza, dovrà richiedere con congruo anticipo al dirigente responsabile della UOB cui lo stesso è assegnato le richieste di fruizione dei permessi de quo, preferibilmente per l'intero mese.



Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

REPUBBLICA ITALIANA

Codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 3 - Gestione Giuridica del Personale
a tempo indeterminato
Via Regione Siciliana n.2194
PALERMO

Palermo Prot. n.

5990

Del

18 GEN 2017

Oggetto: Permessi retribuiti ex art.33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n.104. Chiarimenti e disposizioni. **Circolare**

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI
c/o ASSESSORATI REGIONALI
LORO SEDĒ

ALL' A.R.A.N - AGENZIA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE REGIONE SICILIA - PALERMO

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ALL'E.R.S.U ENTE REG. DIRITTO STUDIO
UNIVERSITA' - ENNA
CATANIA
MESSINA
PALERMO

AL FONDO PENSIONI SICILIA
PALERMO

e p.c.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA
REGIONE SICILIANA
PALERMO

ALL'ASSESSORE REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

SEDE

AGLI UFFICI DI GABINETTO C/O GLI
ASSESSORI REGIONALI

LORO SEDĒ

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDE

AI DIRIGENTI DELL'AREA E DEI SERVIZI
DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SEDE

Con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18 luglio 2011 n.119 e della Legge Regionale del 7 maggio 2015 n.9 – art 49 – sono state introdotte alcune novità sostanziali in esito all'applicazione dei benefici di cui alla L. 104/92 che hanno parzialmente riordinato la normativa in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità, e in considerazione delle segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute in merito, si chiarisce quanto di seguito specificato

1) AVENTI DIRITTO

Secondo il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011 n.119, l'art. 6 che ha novellato il comma 3 dell'art.33 della L. n.104/92 ha diritto di fruire del beneficio

1. il dipendente disabile in situazione di gravità
2. Il dipendente che faccia richiesta di prestare assistenza nei confronti di una o più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti
 - di genitori anche adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità
 - di coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, conviventi o residenti nello stesso comune o in un comune distante non oltre i 150 Km;
 - di assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, purché attestati con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

A tal fine all'atto della domanda il dipendente è tenuto a comunicare la residenza ed ogni eventuale variazione della stessa.

2) CONDIZIONI per poter richiedere i permessi retribuiti

E' condizione essenziale per poter fruire dei permessi previsti dalla L.104/92, art. 3, comma 3, che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere e simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Costituiscono eccezione alla regola le seguenti condizioni (a tal proposito vedi le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica e de Personale n. 194963 del 21/12/2010 e n.13/2010):

- a) interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie,
- b) ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;

AS

c) ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Pertanto, qualora il disabile risulti ricoverato presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria a tempo pieno per fini diagnostici, curativi e riabilitativi, la normativa vigente impone il rigetto della concessione dei permessi di assistenza.

Diversamente, qualora il disabile sia ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo che **non forniscano un'assistenza sanitaria continuativa e affidi il disabile all'assistenza dei familiari**, il dipendente potrà egualmente fruire dei relativi permessi previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura competente ove venga specificato che la stessa non può assolvere alle necessità assistenziali del disabile, e ove venga richiesta la disponibilità dei parenti, con apposito piano di assistenza concordato, indicando i periodi in cui necessita l'assistenza.

3) RICHIESTA ANNUALE DEI PERMESSI (c.d. Rinnovo)

Al fine di una maggiore semplificazione dell'attività amministrativa, in ordine alla richiesta annuale dei permessi di cui all'art.3 - **comma 2** - (*I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino*) e **comma 3** - (*Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno*) della **Legge n.104/92**, laddove non siano mutati i requisiti che abbiano dato luogo al riconoscimento del diritto di fruire di detti permessi, il dipendente può continuare a fruirne previa presentazione di una *dichiarazione sostitutiva* attestante il permanere della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza più allegare la documentazione già prodotta all'Amministrazione in sede di prima autorizzazione da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 3 -, entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Accertato sulla scorta della dichiarazione resa dal dipendente, formulata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, il persistere dei requisiti previsti dalla legge, l'Amministrazione provvederà, a inviare a ciascun Dipartimento l'elenco dei beneficiari fra il personale assegnato.

Resta fermo l'onere del dipendente di comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi intervenuta variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alla fruizione dei relativi benefici e la facoltà dell'Amministrazione di disporre controlli a campione o richiedere agli enti locali le certificazioni probanti.

4) VERBALI SOGGETTI A RIVEDIBILITA'

In presenza di condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 certificate da verbali soggetti a rivedibilità da parte della Commissione medica, si precisa, ai sensi della **Legge 11 agosto 2014, n. 114 art. 25 comma 6 bis e della circolare INPS del 23/01/2015 n.10** - (*Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di*

competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS) - che i dipendenti disabili e i dipendenti che assistono familiari disabili potranno continuare a fruire delle agevolazioni anche oltre la data di scadenza del verbale e fino alla data di revisione del giudizio senza dar luogo al recupero dei permessi fruiti anche nell'ipotesi in cui il giudizio di revisione non confermi la condizione di disabilità grave.

5) FRUIZIONE DEI PERMESSI

a) I permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità possono essere fruiti in ore

- per n. 2 ore giornaliere

o in giorni

- nel numero massimo di tre giorni di permesso mensile

I due permessi non sono cumulabili fra loro, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.

b) I permessi per i dipendenti che assistono le persone con handicap in situazione di gravità possono essere fruiti nel numero di

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabile in ore, per il contingente massimo previsto dal CCRL (ore 18)

Per quanto sopra sub a) e b) si evidenzia che per la quantificazione del periodo di assenza trova applicazione per i dipendenti regionali quanto introdotto con l'art. 49 - co 20 - della LR 7 maggio 2015, n.9, che così recita: *"Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza."*

Ne consegue che, rientrando i permessi retribuiti ex legge 104/92 - art. 3, comma 3 - nella fattispecie di cui al comma suddetto - così come previsto al punto 6 dell'art. 47 del CCRL del comparto nd -, a partire dalla data della presente la quantificazione del permesso ex legge 5 febbraio 1992 n.104 - art. 3, comma 3 -, sarà effettuata esclusivamente in ore e conseguentemente per un massimo di 18 ore mensili.

La disciplina si applica, altresì, per assimilazione alla dirigenza a parziale modifica del vigente CCRL della dirigenza - art. 27, nonché agli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000.

Pertanto nei casi in cui il dipendente fruisce del beneficio in giorni essendo la giornata lavorativa di 6,30 e di 10 ore il mercoledì, le ore eccedenti dovranno essere recuperate nelle ore pomeridiane dei giorni di presenza.

Pertanto sono revocate le precedenti disposizioni emanate al riguardo da questo Dipartimento limitatamente alle parti in contrasto con quanto sopra richiamato e in particolare quanto espresso con le circolari prot. n.84115 del 24/6/2015 e prot. n. 173448 del 23/12/2015 (sub punto 4.1).

Inoltre, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, salvo dimostrate situazioni di urgenza, dovrà presentare al dirigente responsabile della

xf2

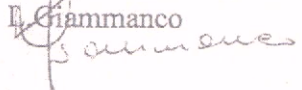
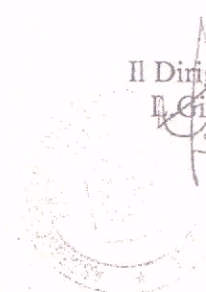
struttura ove presta servizio, con congruo anticipo le richieste di fruizione dei permessi riferiti, preferibilmente all'intero mese.

I dirigenti delle Strutture, ove il dipendente presta la propria attività, sono onerati della vigilanza ai fini della corretta applicazione di quanto sopra detto, rappresentando che, analogamente alle altre assenze non recuperate, le ore o i giorni eccedenti il periodo concedibile non recuperate dovranno essere segnalate al Servizio 7 - trattamento economico - per la prescritta trattenuta sulla retribuzione, ai sensi dell'art.41 del CCRL.

La presente circolare trova applicazione anche nei confronti di tutto il personale regionale allo stato distaccato a qualunque titolo presso Enti pubblici nonché al personale degli Enti di cui all'art. 1 della LR 15 maggio 2000, n. 10 e smi.

Le disposizioni di cui alla presente circolare sono operative a partire dalla data di pubblicazione nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Il Dirigente Generale
L. Giammanco



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RINNOVO BENEFICI L.104/92

(art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
C.F. _____, residente a _____
via _____ n. _____ qualifica _____
con contratto a tempo
☐ determinato ☐ indeterminato
☐ tempo parziale ☐ tempo pieno
sede di lavoro (dipartimento e servizio) _____

recapito telefonico _____ indirizzo e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- che ai fini del **rinnovo** dell'autorizzazione a fruire dei benefici di cui alla Legge n.104 del 5 febbraio 1992, rilasciata in data _____ prot. n. _____ i requisiti richiesti ai fini della legittima fruizione, non sono mutati, e che pertanto si ribadisce quanto dichiarato in sede di primo rilascio.
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000)